


**ALLEGATO N. 2**

**PIANO DI LOTTIZZAZIONE  
ZONA C3 AMBITO 1 IN LOCALITÀ ARIOL A VIGOLO BASELGA**

**SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVI ALLEGATI  
(Schema di frazionamento e planimetria con identificazione delle particelle  
interessate dal progetto della rotatoria)**



**12 AGO. 2016**

**SERVIZIO URBANISTICA  
E PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ**

**IL DIRIGENTE**  
arch. Giuliano Stelzer

PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZONA C3 AMBITO 1 IN LOCALITÀ ARIOL A VIGOLO BASELGA

SCHEMA DI CONVENZIONE

Parti contraenti:

**Comune di Trento – di seguito per brevità il Comune**

G.	L.	domiciliata in
M.	G.	domiciliato in
M.	G.	domiciliata in

**di seguito per brevità - Ditta Lottizzante:**

Premesso

- che il Piano Regolatore Generale del Comune di Trento (di seguito per brevità PRG) individua nel Comune Catastale di Vigolo Baselga in località Ariol una zona di espansione di nuovo impianto di tipo C3, disciplinata dall'articolo 41 delle relative norme di attuazione (di seguito per brevità NdA del PRG);
- che con deliberazione 09.12.1999 n. 188, il Consiglio comunale di Trento ha approvato un Piano guida relativo all'area in oggetto;
- che con deliberazione 04.06. 2013 n. 86 il Consiglio comunale di Trento ha approvato una variante al Piano guida relativo all'area in oggetto;
- che le parti intervenute intendono procedere alla lottizzazione delle realtà di cui al successivo articolo 1, ricomprese nell'ambito 1 della zona C3, così come individuato dalla citata variante al Piano guida, ai sensi dell'articolo 50 della LP 15/2015;
- che le parti intervenute intendono dar vita ad una convenzione di lottizzazione, ai sensi dell'articolo 51 della LP 15/2015;
- che l'area, compresa nell'ambito 1 della zona C3 ed oggetto della presente lottizzazione fa parte della zona molto più ampia contemplata nel citato piano guida e nella citata relativa variante, area quest'ultima per la quale necessitano importanti opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti;
- che l'ambito in oggetto per posizione e dimensioni risulta collegato in modo idoneo alla rete infrastrutturale esistente;
- che l'istruttoria del piano di lottizzazione ha evidenziato la necessità di una cessione a titolo gratuito al Comune un'area di circa m<sup>2</sup> 10, identificata da una porzione della p.ed. 267 in via Mosna di Vigolo e classificata zona F2, attualmente già destinata alla pubblica viabilità;
- che la Ditta Lottizzante di cui alla presente convenzione è proprietaria della porzione dell'area sopra descritta che sarà oggetto di cessione gratuita al Comune;
- che il citato Piano guida dispone che in sede di pianificazione attuativa l'atto convenzionale preveda esplicitamente che tutti gli oneri relativi all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione di una rotatoria siano posti a carico dei lottizzanti;
- che per non accollare i costi di tale esproprio alla Ditta Lottizzante dell'ambito 1 e per non prevedere una maggiorazione del contributo di costruzione si ritiene sufficiente che la stessa provveda alla cessione a titolo gratuito al Comune delle particelle di sua proprietà o comproprietà necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione identificate dalle pp.ff. 632/1, 633/1, 633/2, 633/3, 1213 e 1218 C.C. Vigolo Baselga;

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, gli intervenuti signori stipulano:

## Articolo 1 – Immobili interessati dal Piano di Lottizzazione.

1.1. Il PdL cui accede la presente convenzione interessa le seguenti realtà di cui sono riportate le superfici reali o catastali, da intendersi indicative:

- a) parte della p.ed. 326 per una superficie catastale di 154 m<sup>2</sup>
- parte della p.ed. 267 per una superficie catastale di 706 m<sup>2</sup>
- parte della p.f. 642 della superficie catastale di 504 m<sup>2</sup>;

per una superficie totale ricompresa nell'ambito 1 così come previsto dal piano guida di m<sup>2</sup> 1364, tutte particelle di proprietà della Ditta Lottizzante. La superficie reale complessiva delle particelle catastali sopraelencate ricadenti nella zona C3 è pari a 1364 m<sup>2</sup> da intendersi indicativa.

Tutte le sopraelencate particelle sono situate nel Comune catastale di Vigolo Baselga.

Sulla base delle risultanze dello schema tipo di frazionamento A\* allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica "A" i predetti beni immobili ricompresi sotto la lettera a), corrispondono alla p.ed. 326 e 642, che rimangono invariate, la p.ed. 267 frazionata(\*) e la neoeretta p.f. ...(\*), tutte nel Comune catastale di Vigolo Baselga.

*In sede di stipulazione della convenzione dovranno essere allegati i tipi di frazionamento, alla cui tempestiva redazione è tenuta la ditta lottizzante.<sup>1</sup>*

1.2. Relativamente agli immobili sopra descritti, la Ditta Lottizzante presenta al Comune la più ampia e illimitata garanzia per la disponibilità degli stessi e si impegna a dare esecuzione al PdL di cui alla premessa, secondo gli elaborati di progetto elencati all'art. 3 assumendo in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stessa ed aventi causa a qualsiasi titolo.

## Articolo 2 – Trasferimento obblighi.

2.1. Negli atti di trasferimento, anche parziale a terzi degli immobili indicati al precedente articolo 1, nonché in tutti i contratti di vendita di unità o porzioni immobiliari comprese nel perimetro del PdL, la Ditta Lottizzante provvederà a porre a carico degli eventuali futuri aventi causa l'osservanza e l'adempimento degli impegni e obblighi previsti nella presente convenzione, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti di trasferimento che li richiami integralmente.

## Articolo 3 – Elenco degli elaborati del Piano di Lottizzazione.

3.1. Il PdL è stato redatto nel rispetto delle NdA del PRG vigente ed è costituito dai seguenti elaborati di progetto che fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegati, che le parti contraenti dichiarano di conoscere perfettamente e ai quali fanno per ogni e qualsiasi effetto, espresso riferimento:

R 01	Relazione descrittiva
201428-01	Studio previsionale di clima acustico
-	Studio geologico
R4	Relazione fotografica
R 05	Norme tecniche
01	Inquadramento urbanistico
0.2.	Estratto mappa - rilievo del terreno – sovrapposizione con determinazione limite comparto e individuazione dei lotti
0.3.	Planimetria di progetto e indici di piano
0.4.	Planimetria piani interrati e verifica standard parcheggi
5.0.	Sezione trasversale
0.6.	Elementi costruttivi di riferimento

<sup>1</sup>I testi in corsivo riportati in tutto lo schema di convenzione saranno omessi in sede di convenzione definitiva

0.7.	Esempio tipologie edilizie contenenti gli elementi d'abaco
0.8.	Planimetria sottoservizi
0.9.	Planimetria di progetto con inserimento fotografico ipotesi di volumi di progetto
10.0.	Prospetto lato strada
	Album di sintesi
-	Elenco allegati

#### **Articolo 4 – Descrizione sintetica dell'intervento**

4.1. I due edifici oggetto della presente convenzione, afferente al PdL, individuano ciascuno un lotto autonomo, come delineato negli elaborati progettuali di cui all'art. 3.

4.2. Non sono previste opere di urbanizzazione, considerato che il progetto prevede di utilizzare la viabilità esistente e di collegarsi alle reti già presenti nell'area.

4.3. Poiché il PdL discende da un Piano guida che ha diviso in tre ambiti la zona C3 prevista dal PRG, le aree di proprietà della Ditta Lottizzante necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione collegate alla zona C3 prevista dal PRG sono cedute a titolo gratuito al Comune di Trento.

#### **Articolo 5 - Varianti non sostanziali al Piano di Lottizzazione**

5.1. Eventuali variazioni non sostanziali all'edificazione, purché non alterino l'impianto complessivo e siano contenute entro i limiti definiti dal Piano di lottizzazione, non costituiranno variante. Per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, in sede di attuazione si farà riferimento alla normativa tempo per tempo vigente in materia urbanistica ed edilizia e al PRG.

5.2. Criteri e dati di riferimento per la valutazione della sostanzialità o meno delle varianti, rimangono gli elaborati progettuali.

#### **Articolo 6 – Benefici previsti dalla legislazione in materia di eco sostenibilità**

6.1 Il Comune prende atto della proposta della Ditta lottizzante di localizzazione dell'eventuale premio di cubatura previsto dalla legislazione, anche regolamentare, vigente in materia di edilizia che preveda l'utilizzo di materiali o tecnologie ecostenibili. Al tal fine si specifica che l'esatta volumetria sarà calcolata in via definitiva in fase di rilascio del permesso di costruire e in funzione della normativa -provinciale o comunale- applicata in concreto, ferma restando la sua localizzazione esclusivamente in conformità ai limiti indicati dalle norme tecniche di attuazione del PdL e nella tavola 0.3.

#### **Articolo 7 - Opere funzionali e complementari agli edifici.**

7.1. Al momento della richiesta dei permessi di costruire relativi alla realizzazione dei due edifici e delle relative pertinenze, la documentazione tecnica di progetto dovrà comprendere tutte le opere funzionali agli edifici da realizzare, quali le opere di distribuzione veicolare e pedonale interne all'area e di collegamento con la viabilità pubblica, la rete di distribuzione idrica, la rete fognaria, la rete elettrica, la rete di smaltimento delle acque bianche, i punti di raccolta rifiuti, gli spazi per il deposito delle biciclette, le aree a verde, così come rappresentati in via preventiva nella tavola 0.3.

7.2. Tutte le opere di cui al presente articolo, che sono a totale carico della Ditta Lottizzante, dovranno essere eseguite secondo le modalità e le prescrizioni tecniche dei rispettivi enti erogatori dei servizi, degli uffici competenti e di quanto previsto dalla presente convenzione.

#### **Articolo 8 - Cessione gratuita al Comune di immobili**

8.1. La presente convenzione prevede la cessione in proprietà, a titolo gratuito, al Comune di Trento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 84 della LP 15/2015, dell'articolo 11 del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg e dell'art. 33 delle NdA del P.R.G. delle aree di cui in premessa, oggetto delle opere indicate dal citato Piano guida, nonché di quella già utilizzata come viabilità.

8.2 I signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ cedono a titolo gratuito e in

assoluta proprietà trasferiscono al Comune di Trento, che accetta ed acquista a mezzo del suo predetto rappresentante, la propria quota delle seguenti realtà tutte in C.C. Trento, identificate tramite gli schemi di frazionamento\* allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali sotto le lettere alfabetiche "A" e "B"

- il 100% della parte della p.ed. 267 (superficie catastale di 1795 m<sup>2</sup>) individuata dallo schema di frazionamento "A" dalla sigla \_\_\_\_\_ (\*) avente superficie catastale di 10 m<sup>2</sup>;
- quota pari al 2,66% della parte della p.f. 632/1 (superficie catastale di 713 m<sup>2</sup>) individuata dallo schema di frazionamento "B" dalla sigla \_\_\_\_\_ (\*) avente superficie catastale di 408 m<sup>2</sup>;
- quota pari al 33,33% della parte della p.f. 633/1 (superficie catastale di 675 m<sup>2</sup>) individuata dallo schema di frazionamento "B" dalla sigla \_\_\_\_\_ (\*) avente superficie catastale di 101 m<sup>2</sup>;
- quota pari al 33,33% dell'intera p.f. 633/2 (superficie catastale di 104 m<sup>2</sup>);
- quota pari al 33,33% dell'intera p.f. 633/3 (superficie catastale di 36 m<sup>2</sup>);
- quota della consorzialità dell'intera p.f. 1213 (superficie catastale di 36 m<sup>2</sup>);
- quota della consorzialità della parte della p.f. 1218 (superficie catastale di 209 m<sup>2</sup>) individuata dallo schema di frazionamento "B" dalla sigla \_\_\_\_\_ (\*) avente superficie catastale di 67 m<sup>2</sup>;

La p.f. 632/1 è interessata dalla seguente servitù che viene tollerata:

- passo a piedi e con ogni mezzo di locomozione a carico della p.f. 633/1 e a favore della p.f. 633/1, contratto 22/12/1972.

Le pp.ff. 633/2 e 633/3 sono interessate dalle seguenti servitù che vengono tollerate:

- passo e ripasso a piedi e con veicoli di ogni genere, a carico delle pp.ff. 633/2 e 633/3 e a favore delle pp.ff. 623 e 624, atto di donazione 17/05/2011;
- passo e ripasso a piedi e con veicoli di ogni genere, a carico delle pp.ff. 633/2 e 633/3 e a favore delle pp.ff. 622/2, atto di donazione 17/05/2012.

Inoltre la p.f. 633/2 è interessata anche dalla seguente servitù che viene tollerata:

- passo a piedi e con ogni mezzo di locomozione a carico della p.f. 633/2 e a favore della p.f. 632/1, contratto 22/12/1972.

La p.f. 1213 è interessata dalla seguente servitù che viene tollerata:

- tollerare la fognatura a carico della p.f. 1213 e a favore del Comune di Trento, decreto di esproprio 30/06/1998;

*Si precisa che sul 97,34% della p.f. 632/1 sopra elencata e quindi sulla quota non oggetto della presente cessione risulta iscritta l'ipoteca di € 8.000.000 individuata dal G.N. 4482/4. Tale ipoteca dovrà essere cancellata prima della cessione che deriverà dall'approvazione del piano attuativo relativo all'ambito 3 come individuato dal citato piano guida.*

**8.3.** Il Comune di Trento, come sopra rappresentato, dichiara di accettare la cessione a titolo gratuito delle realtà in Comune Catastale di Trento, di cui al precedente punto 8.2, da classificare nel demanio comunale tollerando i diritti di servitù esistenti sulle particelle di cui al punto 8.2.

**8.4.** Il possesso delle realtà trasferite con il presente atto viene accordato al Comune di Trento con la data odierna e da tale data risultano a carico del Comune medesimo le imposte, tasse e gravanze relative.

**8.5.** I signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ dichiarano che le quote delle realtà in Comune Catastale di Vigolo Baselga di cui al precedente punto 8.2 sono di loro proprietà e piena disponibilità in ragione dei rispettivi diritti tavolarmente iscritti e che tali quote vengono trasferite al Comune di Trento nello stato di fatto in cui si trovano attualmente, così come sono state fino qui possedute ed usate e nello stato di diritto risultante dal Libro Fondiario, libere da qualsiasi peso, pegno, privilegio fiscale, arretrati di imposta, vincoli ipotecari e gravami di sorta, fatto salvo per le servitù tollerate elencate al precedente punto 8.2. Ai sensi dell'articolo 30, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si allega in originale, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera alfabetica "\_\_\_\_", omessane la lettura per dispensa delle parti, il certificato di destinazione urbanistica di data \_\_\_\_\_ relativo alle realtà oggetto di cessione. Al riguardo gli alienanti dichiarano che dalla data della certificazione non sono intervenute modificazioni degli strumenti

urbanistici.

**8.6.** I signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ garantiscono infatti specificatamente di essere comproprietari di quanto alienato e che quanto ceduto è libero da ipoteche, diritti reali altrui, affitti, altri contratti agrari o altri diritti personali, prelazioni anche agrarie, pignoramenti, sequestri, privilegi anche fiscali e oneri, fatta eccezione dei diritti reali di cui al punto 8.2, e garantiscono, inoltre, di essere in regola con il pagamento di qualsiasi onere, imposta diretta o indiretta e tassa e si impegnano a corrispondere quanto eventualmente dovuto fino ad oggi, anche se accertato o iscritto a ruolo in data successiva a quella del presente atto.

**8.7.** Le parti consapevoli delle responsabilità anche penali connesse a dichiarazioni mendaci, a mente dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiarano:

- che le stesse non si sono avvalse dell'opera di alcun mediatore;
- che l'atto non prevede pagamenti in denaro a titolo di corrispettivo avvenendo le cessioni immobiliari, come detto, a titolo gratuito;
- che quanto qui trasferito non è stato interessato da incendi negli ultimi quindici anni.

#### **Articolo 9 - Opere di urbanizzazione primaria.**

**9.1.** Come precisato in premessa, le opere di urbanizzazione previste dal P.R.G. e dal Piano Guida saranno realizzate dai proponenti l'approvazione degli altri due ambiti individuati dal Piano guida.

#### **Articolo 10 - Provvedimenti abilitativi.**

**10.1.** Per dare inizio all'esecuzione dell'intervento edilizio la Ditta Lottizzante dovrà ottenere gli appositi provvedimenti abilitativi edilizi, nel rispetto della normativa urbanistica, di quanto previsto dal piano di lottizzazione e dalla presente convenzione.

**10.2.** Nella richiesta di qualsivoglia provvedimento abilitativo afferente il presente piano di lottizzazione, deve sempre essere citata la presente convenzione.

#### **Articolo 11 - Contributo di costruzione.**

**11.1.** I richiedenti i provvedimenti abilitativi di cui al precedente articolo 10 sono assoggettati al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 87 della LP 15/2015, così come disciplinato dal "Regolamento comunale per la determinazione del contributo di concessione edilizia e per la monetizzazione dei parcheggi". Visto che la Ditta Lottizzante non si assume alcun impegno per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, non è prevista nessuna riduzione del contributo di costruzione.

**11.2.** La presente convenzione tiene ad ogni effetto luogo della convenzione prevista dall'articolo 49 della LP 15/2015.

#### **Articolo 12 - Condizioni per l'agibilità.**

**12.1** Condizioni necessarie al rilascio delle certificazioni di agibilità sono il completamento delle opere funzionali e complementari agli edifici di cui all'articolo 7, nonché l'assolvimento di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.

#### **Articolo 13- Durata della presente convenzione.**

**13.1.** La presente convenzione ha validità fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla medesima e comunque, ai sensi dell'art. 54 della LP 15/2015, non oltre 10 anni dalla data di approvazione del piano di lottizzazione. Decorso il termine di cui sopra si applica quanto previsto dall'art. 52, comma 3, e dall'art. 13 del D.P.P. 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg. Per l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55 della L.P. 15/2015.

#### **Articolo 14 - Regime fiscale.**

**14.1.** Ai soli effetti fiscali, le parti dichiarano che:

- il valore degli immobili oggetto del presente atto è pari a complessivi euro \_\_\_\_\_ così ripartito:-----

- euro \_\_\_\_\_ per la particella fondiaria \_\_\_\_\_
- euro \_\_\_\_\_ per la particella fondiaria \_\_\_\_\_

- euro \_\_\_\_\_ per la particella fondiaria \_\_\_\_\_

**14.2.** Le parti chiedono l'applicazione del regime agevolato previsto dall'articolo 32 del D.P.R. n. 601 del 1973 e confermato dal comma 4 dell'art. 10 del D.Lgs. 23/2011 così come modificato dall'art. 20 comma 4-ter del Decreto Legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito nella legge 164/2014 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale).

**14.3.** La cessione effettuata nei confronti del Comune mediante il presente atto non è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto a norma dell'articolo 51 della Legge 21 novembre 2000 n. 342.

**14.4.** Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta Lottizzante con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione. Le istanze tavolari per le annotazioni e intavolazioni derivanti dalla presente convenzione vengono proposte dalla parte più diligente, ma a spese della Ditta Lottizzante.

*Da verificare dall'Ufficio Contratti in occasione della predisposizione dell'atto*

#### **Articolo 15 – Foro competente**

**15.1.** Tutte le controversie che insorgessero relativamente al presente atto sono attribuite alla competenza del Foro di Trento.

#### **Articolo 16 - Dirigente competente**

**16.1.** Ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, si indica quale responsabile dell'esecuzione della presente convenzione di lottizzazione il Dirigente del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità del Comune.

#### **Articolo 17 – Approvazione specifica clausole**

**17.1.** Le parti dichiarano inoltre di aver ben compreso e di accettare specificatamente, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le disposizioni contenute negli articoli del presente contratto di seguito richiamati: art. 1 (Immobili interessati dal piano di lottizzazione), art. 2 (Trasferimento obblighi), art. 8 (Cessione gratuita al Comune di immobili), art. 10 (Provvedimenti abilitativi), art. 12 (Condizioni per l'agibilità) e art. 15 (Foro competente).

*(\*) In sede di stipulazione della convenzione dovrà essere allegato il tipo di frazionamento, alla cui tempestiva redazione è tenuta la ditta lottizzante. Si precisa che, nella Convenzione di lottizzazione, il numero corrispondente a tali realtà, con la relativa superficie, sarà quello indicato nel tipo di frazionamento vistato e rilasciato dal competente Servizio Catasto della PAT.*

segue firma per presa visione e accettazione di tutte le clausole ivi contenute:

Trento, *20 luglio 2016*

**Allegato A**  
**allo schema di convenzione**

**Schema di frazionamento**



# Provincia Autonoma di Trento TIPO DI FRAZIONAMENTO

Comune Catastale: VIGOLO (432) Progressivo: 6 di data 06/06/2016

Il presente tipo è stato eseguito in base a rilievi sopralluogo in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. 13.11.1985, Nr. 6 e relativo regolamento di esecuzione.

## TECNICO REDATTORE

Nome e Cognome:	Provincia: TRENTO
Qualifica Professionale: INGEGNERE	N° di iscrizione:
Codice Fiscale:	
Posta Elettronica Certificata:	

## PROSPETTO DELLA DIVISIONE

Stato precedente						Stato nuovo						
Blocco	Particella	Coltura	Classe	Sup. (m²)	Tipi precedenti		Particella	Coltura	Classe	Sup. (m²)	Reddito (Euro)	
					Anno	Prot.					Dominicale	Agrario
1	E267	EDIFICIO		1795			E267	EDIFICIO		1782		
1							FN1	STRADA		13		

Le superfici delle particelle derivano direttamente dalla loro rappresentazione nella cartografia catastale e come tali sono autonomamente modificabili dall'Ufficio del Catasto in presenza di errori grafici o di calcolo ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 della L.R. 13 novembre 1985, n. 6 e dell'art. 7 del D.P.G.R. 5 novembre 1987, n. 50/L.

## MOVIMENTO DELLE SUPERFICI

Blocco	Particella	Tipo operazione	Particella	m²
1	E267	1 - Cede a	FN1	13

Non soggetto al controllo dell'ufficio del Catasto, a completa responsabilità del tecnico redattore



# RELAZIONE TECNICA

Trattasi di frazionamento per la cessione di parte del cortile della p.ed.267 C.C. Vigolo nell'abitato di Vigolo Baselga a nuova particella fondiaria (FN1) per una superficie paria 13 mq.


Si è proceduto mediante rilievo con strumento satellitare GPS/GLONASS topcon Legacy-e collegato alla TPOS con user ID franzgat nella giornata del 27/5/2016, ed alcuni punti non rilevabili direttamente con strumentazione terrestre topcon GPT-3005.

Il rilievo calza perfettamente sulla mappa di conservazione.



Trento, 6 giugno 2016

il tecnico

# ESTRATTO DI MAPPA C.C. VIGOLO 1 : 1000



# LEVATA TOPOGRAFICA C.C. VIGOLO SCALA A VISTA



**Allegato B**  
**allo schema di convenzione**

**Planimetria con identificazione delle particelle interessate dal progetto della rotatoria.**

**La planimetria è stata redatta per essere allegata al Piano di lottizzazione relativo all'ambito 3 e indica pertanto le aree di proprietà dei proponenti tale piano.**

**Le particelle interessate dal presente schema di convenzione sono quelle di proprietà o comproprietà dei proponenti il Piano di lottizzazione relativo all'ambito 1 necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione: esse sono identificate dalle pp.ff. 632/1, 633/1, 633/2; 633/3, 1213 e 1218 C.C. Vigolo Baselga.**

**In sede di stipulazione della convenzione l'elaborato sarà sostituito dal tipo di frazionamento.**

